

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI
IN CARICA DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2016¹**

Il Consiglio Nazionale

VISTO l'art. 29, lett. l), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di formulare il regolamento elettorale, da approvarsi dal Ministro della Giustizia

VISTO l' art. 29, co. 1, lett. p), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, il quale dispone che il Consiglio Nazionale esercita la potestà regolamentare in materia elettorale

VISTI gli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che contengono le disposizioni per l'elezione dei Consigli degli Ordini territoriali nel periodo transitorio

VISTI gli articoli 9, 20 e 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che contengono le disposizioni a regime per l'elezione dei Consigli degli Ordini territoriali

VISTO l'articolo 24 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che contiene le disposizioni per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico degli Ordini territoriali

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale **n. 147 del 23 novembre 2011** con la quale è stato formulato il regolamento elettorale formula il seguente regolamento.

Approvato dal Ministro della Giustizia il **7 agosto 2012**

CAPO I – Disposizioni generali

1 Indizione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Collegio dei Revisori in carica per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2016

1. Per il periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, per l'elezione del Consiglio dell'Ordine si applicano le norme degli artt. 63, 64 e 65 (disposizioni transitorie) e gli articoli 9, 20 e 21 (disposizioni a regime) del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

2. La data delle elezioni è indicata dal Consiglio Nazionale. Le assemblee elettorali devono svolgersi nel periodo compreso fra il 2 novembre 2012 e il 31 dicembre 2012.

3. Il Consiglio Nazionale comunica con immediatezza ai Consigli degli Ordini territoriali la delibera con la quale è stata fissata la data di svolgimento delle elezioni. Tale comunicazione è pubblicata anche sul sito internet del Consiglio Nazionale.

¹ Il regolamento è elaborato considerando che alla data delle elezioni dei consigli degli ordini (anno 2012) nessun esperto contabile avrà maturato l'anzianità quinquennale che consente il diritto di elettorato passivo e ritenendo che la composizione dei consigli degli ordini determinata all'atto della fissazione delle elezioni da parte del CN rimanga cristallizzata per tutto il periodo 01.01.2013 – 31.12.2016.

CAPO II – Elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali

2. Determinazione dei seggi

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale dopo aver individuato il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 139/2005, determina il numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista e degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista. Qualora il calcolo proporzionale dei seggi evidenzia un numero decimale, sarà necessario procedere all'arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità significativa secondo le generali regole matematiche. La maggioranza dei componenti del Consiglio dell'Ordine è attribuita ai dottori commercialisti.

2. La determinazione dei seggi spettanti alla componente dei dottori commercialisti e a quella dei ragionieri commercialisti deve essere effettuata con riferimento al numero di iscritti all'albo alla data della delibera del Consiglio Nazionale di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento.

3. Effettuata la determinazione di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 1.

3. Convocazione dell'Assemblea elettorale

1. Il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, d lgs. 28 giugno 2005, n.139 almeno quarantacinque² giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine. Sono convocati anche i professionisti sospesi per i quali alla data di inizio delle operazioni elettorali siano cessati gli effetti della sospensione. Con successiva comunicazione sono convocati anche coloro che sono stati iscritti nell'albo nel periodo che va dalla data di convocazione dell'assemblea elettorale alla data in cui hanno inizio le operazioni elettorali³.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'invito a presentare, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale, le liste contenenti le candidature, composte ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 64, commi 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 139/05.

3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, i giorni, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei candidati da eleggere in rappresentanza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti⁴. Nello scopo dell'adunanza deve essere espressamente richiamata l'elezione del Consiglio dell'Ordine territoriale e l'elezione del Collegio dei Revisori.

² Dal combinato disposto degli articoli 65, co. 1, 64, co. 6 e 20, co. 1 emerge che la convocazione dovrebbe avvenire almeno trenta giorni prima della data fissata dal CNDCCEC per le elezioni. Tuttavia si ritiene necessario indicare un termine più ampio al fine di evitare che la data di convocazione coincida con il termine ultimo di presentazione delle liste (art. 21, comma 5; art. 20, comma 1).

³ E' stata fatta questa aggiunta per dire che devono essere convocati anche i nuovi iscritti all'albo e coloro che alla data delle elezioni non risultano più sospesi

⁴ Vedi art. 20, comma 3. Il numero di esperti contabili non viene indicato in quanto, tenendosi le elezioni entro il 31.12.2012, nessun iscritto nella sezione B avrà maturato l'anzianità quinquennale necessaria per l'elettorato passivo.

4. Nell'avviso devono essere indicati anche il termine ultimo per provvedere a sanare la morosità di cui al comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 139/2005, nonché l'ubicazione di eventuali seggi aggiuntivi istituiti in conformità alla previsione di cui all'art. 21, comma 14, del d.lgs. n. 139/05.

5. L'avviso di convocazione è spedito mediante una delle seguenti modalità: raccomandata a/r, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione e deve comunque essere affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine dalla data di convocazione sino al giorno precedente le votazioni. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio sul sito internet del Consiglio Nazionale. Ove il numero degli iscritti all'Albo superi le cinquecento unità, l'avviso di convocazione può essere sostituito dalla pubblicazione della notizia di convocazione delle elezioni in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'Ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse.

6. Le operazioni elettorali si svolgono nelle due giornate consecutive stabilite dal Consiglio Nazionale. Le operazioni di voto dovranno durare non meno di sei ore in entrambe le giornate. Le operazioni di voto dovranno concludersi tassativamente alle ore 16,00 del secondo giorno stabilito, per poi dar luogo con immediatezza alle operazioni di scrutinio.

4. Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti.

5. Diritti di elettorato

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'albo, salvo gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 34 del d.lgs. n. 139/05 e coloro che risultano sospesi alla data dell'Assemblea elettorale. I sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 139/05.

2. L'elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all'albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del comma 1 e che, alla data di convocazione dell'assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo.

3. I soggetti che al 31 maggio 2007 erano iscritti contestualmente all'albo dei dottori commercialisti e a quello dei ragionieri e periti commerciali esercitano l'elettorato attivo e passivo conformemente alle disposizioni dell'art. 61, comma 8, d.lgs. 139/2005.

4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, in possesso sia del titolo di dottore commercialista sia del titolo di ragioniere commercialista, dovranno esercitare, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, il diritto di opzione ad eleggere o ad essere eletti tra i dottori commercialisti o tra i ragionieri commercialisti. Tale opzione dovrà essere esercitata entro il 31 marzo 2012 (*ovvero, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Ministero della Giustizia*) e comunicata al Consiglio dell'Ordine territoriale. Gli iscritti che non avranno esercitato l'opzione

esprimeranno il loro voto e/o potranno essere eletti nella componente dottori commercialisti o ragionieri commercialisti in relazione al titolo professionale acquisito in data anteriore.

5. Ciascun Consiglio dell'Ordine forma le liste dei votanti nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo.

6. Candidature

1. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato Presidente o del candidato Vicepresidente che capeggia la lista, nonché dai nominativi di un numero di candidati pari al numero dei membri riservati ai dottori commercialisti o ai ragionieri commercialisti, escluso il Presidente/Vicepresidente, aumentato di cinque unità, determinati nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 3 dell'articolo 63 del d.lgs. n. 139/05 e delle previsioni del comma 1 dell'articolo 63 d.lgs. n. 139/05. Sono comunque ammesse le liste recanti sia l'indicazione del motto che del contrassegno. La lista è elaborata nel rispetto dei modelli A1 e A2, che fanno parte integrante del presente regolamento.

2. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.

3. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. L'accettazione della candidatura è espressa nel rispetto dei modelli B1 e B2, che fanno parte integrante del presente regolamento.

7. Collegamento tra liste

1. Una sola lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di dottore commercialista ed una sola lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento con più di una lista è sanzionato con l'esclusione dalla procedura elettorale di tutte le liste che hanno espresso più collegamenti.

8. Sottoscrizione delle liste

1. Ciascuna lista, nella quale dovrà essere annotato l'eventuale collegamento con un'altra lista, deve essere sottoscritta da un numero di iscritti, non candidati, aventi diritto al voto, determinato in base al numero degli iscritti all'Albo con il titolo di dottore commercialista o di ragioniere commercialista, nel modo seguente:

a) venti sottoscrittori, se gli iscritti all'albo con il titolo di dottore commercialista o di ragioniere commercialista non superano il numero di duecento;

b) trenta sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo con il titolo di dottore commercialista o di ragioniere commercialista superano il numero di duecento ma non superano il numero di cinquecento;

c) cinquanta sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo con il titolo di dottore commercialista o di ragioniere commercialista superano il numero di cinquecento ma non superano il numero di millecinquecento;

d) cento sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo con il titolo di dottore commercialista o di ragioniere commercialista superano il numero di millecinquecento.

Negli Ordini con un numero di iscritti inferiore a cento, il numero di sottoscrittori è pari ad almeno il 10% degli iscritti.

2. La raccolta delle firme ha inizio dalla data della comunicazione del Consiglio Nazionale, di cui al comma 3 dell'articolo 1, con cui è data notizia dell'indizione delle elezioni dei Consigli degli Ordini, sino al termine ultimo per la presentazione delle liste di cui al comma 1 dell'articolo 9 ed avviene attraverso moduli che rispettino i contenuti dei modelli C1 e C2, che fanno parte integrante del presente regolamento.

3. Non è possibile sottoscrivere più di una lista, pena l'invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori. Le sottoscrizioni con nome, cognome, numero di iscrizione all'Albo e firma dei proponenti, dovranno essere apposte in calce alle liste ed autenticate dal Segretario, o da altro componente del Consiglio dell'Ordine da questi delegato in orari predeterminati e comunicati agli iscritti nell'avviso di convocazione, ovvero corredate di copia di un valido documento di riconoscimento.

9. Presentazione delle liste

1. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale unitamente alla dichiarazione di collegamento sottoscritta sia dal candidato Presidente, sia dal candidato Vicepresidente.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o altro Consigliere da lui delegato numera le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione, utilizzando numerazioni progressive distinte per le liste dei dottori commercialisti e per le liste dei ragionieri commercialisti. .

3. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine.

4. Il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista ammessa il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo del candidato presidente/vicepresidente e di tutti gli altri candidati, seguendo l'ordine di lista, nonché l'eventuale collegamento con un'altra lista.

10. Schede elettorali

1. Le schede elettorali, predisposte dall'Ordine distintamente per la componente dottori commercialisti e per la componente ragionieri commercialisti, devono contenere l'indicazione delle liste presentate con i relativi candidati. Le schede elettorali sono elaborate nel rispetto dei modelli D1 e D2, che fanno parte integrante del presente regolamento.

2. Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione *“Votazione per la elezione del Presidente/Vicepresidente e di n... Consiglieri dell'Ordine di.... per il quadriennio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2016”* e dovranno contenere l'indicazione di tutte le liste validamente presentate, riportando il nome del candidato presidente/vicepresidente e di ciascun candidato secondo l'ordine di lista, nonché l'avvertenza:

- “barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del candidato Presidente/Vicepresidente per esprimere il voto di lista”;
 - “barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri da eleggere.”
3. Su ogni scheda il Consigliere Segretario dell’Ordine, o altro Consigliere a ciò specificatamente delegato dal Consiglio, appone il timbro dell’Ordine e la propria sigla.

11. Espressione del voto

1. Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei Consiglieri da eleggere, escluso il Presidente/Vicepresidente.
2. L'espressione di una singola preferenza determina l'assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato votato. Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati.
3. Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte.
4. In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla.
5. Le schede bianche e nulle sono computate nel quorum di validità dell’Assemblea.
6. Non è ammesso il voto per delega.

12. L’assemblea elettorale

1. L’assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal Segretario nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione.
2. Nel caso in cui il Presidente dell’Ordine, il Vicepresidente e il Consigliere Segretario siano candidati, l’assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto elegge tra i presenti il Presidente e il Segretario del seggio elettorale.
3. Il Presidente dell’assemblea, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione:
 - a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone due urne debitamente sigillate per l’elezione del Consiglio dell’Ordine ed una anch’essa sigillata per l’elezione del Collegio dei Revisori di cui al Capo III del presente regolamento, nonché una o più cabine elettorali che assicurino la segretezza del voto;
 - b) dichiara pubblicamente aperta l’assemblea elettorale;
 - c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
 - d) sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti che non siano candidati;
 - e) dà inizio alle operazioni elettorali;

f) prende atto, nel verbale, dei voti espressi ai sensi del comma 10 dell'art. 21 del d.lgs. n. 139/05, pervenuti al Segretario dell'Ordine, verifica l'integrità delle buste che li contengono, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone immediatamente nell'urna elettorale.

4. Per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno tre componenti del seggio.

5. Al termine della prima giornata elettorale il Presidente provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne devono essere sigillate e sul sigillo devono essere apposte le firme del Presidente, del Segretario e degli scrutatori. Le schede non votate, le urne e il restante materiale devono essere conservati a cura del Presidente in un luogo sicuro e ben custodito. Di tali operazioni è data puntuale descrizione nel verbale.

6. Alla riapertura del seggio elettorale il Presidente, alla presenza degli altri componenti del seggio elettorale, verifica l'integrità di tutto il materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Nel caso in cui fosse accertato il danneggiamento del materiale elettorale, il Presidente deve prontamente denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria e al Consiglio Nazionale, nonché sospendere la procedura elettorale.

7. Il Segretario dell'assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

8. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti, con distinzione di quelli che hanno votato personalmente e di quelli che sono ricorsi al voto per corrispondenza.

9. Scaduto l'orario della seconda giornata elettorale, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e, accertata la validità dell'Assemblea ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del d.lgs. n. 139/05, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, alle operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale. Nel caso di istituzione di seggi elettorali aggiuntivi, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi, a fine scrutinio, con immediatezza, a mezzo fax al seggio centrale per la definizione del risultato complessivo.

10. Chiunque abbia diritto a partecipare all'assemblea elettorale può presenziare alle operazioni di scrutinio.

11. In assenza di collegamenti fra liste, alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso all'unità superiore. Nel caso di seggi restanti, gli stessi sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi, ove esistente. Il primo seggio spettante alla lista seconda per numero di voti è attribuito al candidato Presidente/Vicepresidente, i restanti agli altri candidati secondo l'ordine di preferenza.

12. In assenza di collegamenti tra liste, in caso di parità di voti riportati da più liste, risulterà vincente la lista che presenta la minore anzianità media dei candidati.

13. In presenza di collegamento fra una lista di dottori commercialisti ed una lista di ragionieri commercialisti, ai fini del computo totale dei voti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata. Alle liste collegate che hanno conseguito il maggior numero di voti validi, sia rispetto ad altri collegamenti sia rispetto a liste non collegate, sono attribuiti rispettivamente i quattro quinti dei seggi, arrotondati per eccesso all'unità superiore, spettanti alla

componente dottori commercialisti e alla componente ragionieri commercialisti. Nel caso di seggi restanti, gli stessi sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi, ove esistente. Il primo seggio spettante alla lista seconda per numero di voti è attribuito al candidato Presidente/Vicepresidente, i restanti agli altri candidati secondo l'ordine di preferenza.

14. Nel caso in cui due collegamenti riportino lo stesso numero di voti, risulteranno vincenti la lista dei dottori commercialisti che presenta la minore anzianità media dei candidati e la lista dei ragionieri ad essa collegata⁵.

15. Qualora due liste collegate conseguano un numero totale di voti pari a quelli riportati da una lista non collegata, risulterà vincente la lista che presenta la minore anzianità media dei candidati. La comparazione dell'età media dovrà avvenire fra liste di candidati della stessa componente.⁶

16. Se una lista non collegata espressione di una delle due componenti riporta un numero di voti superiore a quelli conseguiti da un collegamento e, contemporaneamente, un'altra lista non collegata espressione dell'altra componente riporta lo stesso numero di voti conseguiti dal collegamento, risulteranno vincenti la lista non collegata che ha riportato un numero di voti superiori a quelli conseguiti dal collegamento e, per l'altra componente, la lista che presenta la minore anzianità media dei candidati⁷.

⁵ **Esempio**

Numero votanti dottori= 200

Numero votanti ragionieri = 140

Collegamenti = esiste il collegamento fra la lista Dottori 1 e la lista Ragionieri 1, nonché il collegamento fra la lista Dottori 2 e la lista Ragionieri 2

Liste	Numero voti conseguiti	Collegamento	Numero voti per effetto del collegamento
Dottori 1	120	Si	170
Ragionieri 1	50	Si	170
Dottori 2	80	Si	170
Ragionieri 2	90	Si	170

Supponendo che la lista che presenta la minore anzianità media dei candidati sia la lista Dottori 1, risulteranno vincitrici le liste Dottori 1 e Ragionieri 1.

⁶ **Primo esempio**

Numero votanti dottori= 200

Numero votanti ragionieri = 140

Collegamenti = esiste il collegamento fra la lista Dottori 1 e la lista Ragionieri 1

Liste	Numero voti conseguiti	Collegamento	Numero voti per effetto del collegamento
Dottori 1	80	Si	120
Ragionieri 1	40	Si	120
Dottori 2	120	No	
Ragionieri 2	100	No	

In base a quanto previsto nel comma 14 il confronto sull'età media dovrà essere effettuato fra la lista Dottori 1 e Dottori 2 e fra queste risulterà vincente la lista che presenta la minore anzianità media dei candidati. Per la componente ragionieri commercialisti risulterà vincente la lista Ragionieri 1 che ha riportato il maggior numero di voti per effetto del collegamento.

Secondo esempio

Numero votanti dottori= 200

Numero votanti ragionieri = 140

Collegamenti = esiste il collegamento fra la lista Dottori 1 e la lista Ragionieri 1

Liste	Numero voti conseguiti	Collegamento	Numero voti per effetto del collegamento
Dottori 1	100	Si	120
Ragionieri 1	20	Si	120
Dottori 2	100	No	
Ragionieri 2	120	No	

In base a quanto previsto nel comma 14 il confronto sull'età media dovrà essere effettuato fra la lista Ragionieri 1 e Ragionieri 2 e fra queste risulterà vincente la lista che presenta la minore anzianità media dei candidati. Per la componente dottori commercialisti risulterà vincente la lista Dottori 1 che ha riportato il maggior numero di voti per effetto del collegamento.

⁷ **Esempio**

Numero votanti dottori= 200

Numero votanti ragionieri = 140

Collegamenti = esiste il collegamento fra la lista Dottori 1 e la lista Ragionieri 1

Liste	Numero voti conseguiti	Collegamento	Numero voti per effetto del collegamento
Dottori 1	60	Si	100
Ragionieri 1	40	Si	100
Dottori 2	140	No	
Ragionieri 2	100	No	

In base a quanto previsto nel comma 15 risulteranno vincitrici la lista Dottori 2 e la lista ragionieri che presenta la minore anzianità media dei candidati.

17. Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell'eventuale autorità competente fino alla elezione del successivo Consiglio dell'Ordine.

18. Compiuto lo scrutinio, ai sensi dell'art. 21, comma 15 del d.lgs. n. 139/05, il Presidente dell'Assemblea ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, al competente Presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.

13. Seggi elettorali aggiuntivi

1. Qualora il numero degli iscritti o l'ampiezza della circoscrizione territoriale dell'Ordine lo richieda, il Consiglio con apposita delibera può decidere l'istituzione di uno o più seggi elettorali aggiuntivi, stabilendo per ciascuno di essi l'elenco degli elettori che dovranno esprimervi il voto.

2. Qualora il numero degli iscritti o l'ampiezza della circoscrizione territoriale dell'Ordine lo richieda, il Consiglio con apposita delibera può decidere l'istituzione di più seggi elettorali aggiuntivi per consentire l'elezione separata della componente dottori commercialisti e della componente ragionieri commercialisti.

3. Ogni seggio aggiuntivo è presieduto da un Presidente e da un Segretario, nominati dal Presidente dell'Ordine tra i Consiglieri. Nel caso in cui il Presidente ed il Segretario designati dal Presidente dell'Ordine siano candidati, l'assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto elegge tra i presenti il Presidente e il Segretario del seggio elettorale aggiuntivo. Dell'ubicazione dei seggi elettorali aggiuntivi è data comunicazione nell'avviso di convocazione agli elettori ivi convocati. Le operazioni di voto si svolgono in tutti i seggi con analoghe modalità, negli stessi giorni e negli stessi orari.

14. Voto per corrispondenza

1. I Consigli dell'Ordine possono stabilire, con apposita delibera, di avvalersi del voto per corrispondenza.

2. Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine preveda la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, le modalità di voto devono essere indicate nell'avviso di convocazione, precisando che è fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto per corrispondenza. Il mancato rispetto di questo divieto rileva sotto il profilo deontologico.

3. Al fine di garantire la segretezza e la personalità del voto, deve intendersi effettuato per corrispondenza il voto espresso dall'elettore, fino al giorno precedente lo svolgimento dell'Assemblea elettorale, nelle mani del Segretario dell'Ordine o presso lo studio di un Notaio, qualora sia stato previsto con apposita delibera consiliare. A tal fine ciascun elettore, da quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, potrà ritirare dal Segretario la propria scheda elettorale nei giorni fissati. Il Segretario annota in apposito elenco il nominativo dell'elettore che ha ritirato la scheda, con indicazione del giorno e dell'ora del ritiro.

4. Qualora la votazione avvenga nelle mani del Segretario, la scheda sarà votata immediatamente presso la sede dell'Ordine. La scheda contenente il voto deve essere consegnata piegata nelle mani del Consigliere Segretario il quale, senza dispiegarla, immediatamente la richiude in una busta: sui lembi della busta, a garanzia dell'integrità della stessa, il Consigliere segretario appone la propria sigla con bollo dell'Ordine, la numera progressivamente e la fa firmare all'elettore, quindi annota, in apposito elenco, il nominativo del votante con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha ricevuto la scheda e la propria firma, assicurandosi che il voto sia espresso nella massima segretezza. Alle operazioni di voto debbono assistere almeno due elettori che non siano rappresentanti di lista. Il Consigliere segretario custodisce, sotto la propria responsabilità, le buste ricevute e all'atto di apertura delle operazioni di voto le consegna al Presidente dell'assemblea, il quale ne dà atto nel verbale unitamente all'elenco di cui sopra.

5. Il Consiglio dell'Ordine, nella delibera con la quale decide di consentire il voto per corrispondenza, può stabilire che la votazione, oltre che nelle mani del Segretario, possa svolgersi presso lo studio di un notaio. In tal caso, l'elettore che abbia ritirato la scheda presso l'Ordine dovrà recarsi presso un notaio il quale, previa constatazione che la scheda risulta non votata, invita l'iscritto ad esprimere il voto nella stessa stanza in cui si trovano entrambi, garantendo la segretezza del voto. Il notaio, quindi, provvede ad immettere la scheda in una busta sulla quale appone il sigillo e la firma. La busta contenente la scheda votata deve pervenire, a cura del notaio, al Presidente dell'assemblea elettorale prima dell'inizio delle operazioni di voto.

CAPO III - Elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico

15. Composizione del Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel Registro dei Revisori Contabili, dura in carica quattro anni. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
2. Possono essere eletti alla carica di revisore dei conti gli iscritti all'albo ed al registro dei revisori contabili che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 139/05.
3. Negli Ordini locali con meno di mille iscritti può essere eletto, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio. La decisione di procedere all'elezione di un revisore unico deve essere adottata con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine.

16. Convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale di cui all'articolo 3 del presente regolamento deve indicare nello scopo dell'adunanza l'elezione del collegio dei revisori, o del revisore unico, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 139/05.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'invito a presentare le liste contenenti le candidature entro le ore 18 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'assemblea elettorale.

17. Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.
2. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti.

18. Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico spetta a tutti gli iscritti nell'albo, salvo gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 34 del d.lgs. n. 139/05 e coloro che risultano sospesi alla data dell'Assemblea elettorale.
2. I sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni di cui all'art. 20 comma 2 del d.lgs n. 139/05.

19. Sottoscrizione e Presentazione delle liste

1. Gli iscritti all'Albo in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 15 del presente regolamento possono candidarsi alla carica di revisore depositando, presso la segreteria

dell'Ordine, liste contenenti un numero di candidati non superiore ai revisori da eleggere, compresi i supplenti, elaborate nel rispetto del Modello A3, che fa parte integrante del presente regolamento, entro le ore 18 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale.

2. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve, contestualmente, dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. L'accettazione della candidatura è resa con i modelli B3a e B3b, che fanno parte integrante del presente regolamento.

2 bis. Ciascuna lista, contraddistinta da un contrassegno o motto, deve essere sottoscritta da un numero di iscritti all'albo, non candidati, aventi diritto al voto, nel modo seguente:

- a) venti sottoscrittori, se gli iscritti all'albo non superano il numero di duecento;
- b) trenta sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo superano il numero di duecento ma non superano il numero di cinquecento;
- c) cinquanta sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo superano il numero di cinquecento ma non superano il numero di millecinquecento;
- d) cento sottoscrittori, se gli iscritti all'Albo superano il numero di millecinquecento.

Negli Ordini con un numero di iscritti inferiore a cento, il numero di sottoscrittori è pari ad almeno il 10% degli iscritti.

La raccolta delle firme ha inizio dalla data della comunicazione del Consiglio Nazionale, di cui al comma 3 dell'articolo 1, con cui è data notizia dell'indizione delle elezioni, sino al termine ultimo per la presentazione delle liste di cui al comma 1 del presente articolo ed avviene attraverso moduli che rispettino il contenuto dei modelli C3a e C3b, che fanno parte integrante del presente regolamento.

Non è possibile sottoscrivere più di una lista per l'elezione del Collegio dei Revisori o di una candidatura per l'elezione del Revisore Unico, pena l'invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori. Le sottoscrizioni con nome, cognome, numero di iscrizione all'Albo e firma dei proponenti, dovranno essere apposte in calce alle liste ed autenticate dal Segretario, o da altro componente del Consiglio dell'Ordine da questi delegato in orari predeterminati e comunicati agli iscritti nell'avviso di convocazione, ovvero corredate di copia di un valido documento di riconoscimento.

E' possibile sottoscrivere sia una lista per l'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine sia una lista per l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori o per l'elezione del Revisore unico.

3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o altro Consigliere da lui delegato, numera le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione, utilizzando numerazioni progressive.

4. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine.

5. Il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo di tutti i candidati.

20. Schede per l'elezione dei Revisori

1. Le schede per l'elezione dei revisori, stampate a cura dell'Ordine, devono contenere le liste presentate con i relativi candidati. Le schede elettorali sono elaborate nel rispetto dei modelli D3a e D3b, che fanno parte integrante del presente regolamento.
2. Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione *“Votazione per la elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine di... per il quadriennio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2016”* e dovranno contenere l'indicazione di tutte le liste validamente presentate, nonché l'avvertenza *“barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore a tre.”*.
3. Nel caso di elezione del Revisore unico, le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione *“Votazione per la elezione del Revisore Unico dell’Ordine di... per il quadriennio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2016”* e dovranno contenere l'indicazione di tutti i candidati ammessi, nonché l'avvertenza *“barrare il nominativo prescelto”*.
4. Su ogni scheda il Consigliere Segretario dell'Ordine, o altro Consigliere a ciò specificatamente delegato dal Consiglio, appone il timbro dell'Ordine e la propria sigla.

21. Espressione del voto

1. In caso di collegio formato da tre componenti, ciascun elettore potrà esprimere tre preferenze per i candidati presentati nelle varie liste, anche se appartenenti a liste diverse. Se viene indicato un numero inferiore di preferenze, il voto viene attribuito alle preferenze espresse. Se viene indicato un numero superiore di preferenze, il voto è nullo.
2. In caso di collegio composto da un solo componente, ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.
3. Qualora il Consiglio dell'Ordine abbia deliberato di avvalersi del voto per corrispondenza per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, analoga facoltà deve intendersi estesa anche per l'elezione del Collegio dei Revisori o del revisore unico. Per l'espressione del voto per corrispondenza per l'elezione del collegio dei revisori o del revisore unico si applicano le disposizioni dell'art. 14.

22. Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti

1. Il Presidente del seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti con l'assistenza di due scrutatori, al termine dello scrutinio per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.
2. In caso di collegio formato da tre componenti, sono eletti i tre candidati più votati – a prescindere dalla lista in cui sono candidati – come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.
3. In caso di Collegio formato da un solo componente, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; risulta eletto membro supplente il primo candidato successivo per ordine di voti.
4. Compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Consiglio Nazionale e a tutti gli altri Ordini territoriali. Il Collegio dei revisori o il revisore unico entreranno in carica il 1° gennaio 2013.